

**SCADENZE FISCALI GENNAIO 2024**

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
12.1.2024	Consegna Certificazioni per conguaglio	I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d'imposta i redditi percepiti nel 2023 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell'effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2023.
15.1.2024	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li><li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente.</li></ul> La comunicazione non riguarda: <ul style="list-style-type: none"><li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li><li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-<i>octies</i> del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li></ul>
16.1.2024	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2023;</li><li>• versare l'IVA a debito.</li></ul> I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.1.2024	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2023;</li> <li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li> </ul> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, anche se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nel mese di dicembre non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.1.2024	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2023;</li> <li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2023.</li> </ul>
17.1.2024	Regolarizzazione saldo IMU 2023	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2023, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sanzione ridotta dell'1,5%;</li> <li>• gli interessi legali del 5% fino al 31.12.2023 e del 2,5% a decorrere dall'1.1.2024.</li> </ul>
25.1.2024	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• relativi al mese di dicembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2023, in via obbligatoria o facoltativa.</li> </ul> <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li> <li>• mediante trasmissione telematica.</li> </ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
26.1.2024	Regolarizzazione acconto IVA 2023	<p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2023, la cui scadenza del termine era il 27.12.2023, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la sanzione ridotta dell'1,5%;</li> <li>• gli interessi legali del 5% fino al 31.12.2023 e del 2,5% a decorrere dall'1.1.2024.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.1.2024	Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2023	<p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello 770/2023 (eventualmente suddiviso in tre parti).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;</li> <li>• la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.</li> </ul> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2023 infedele, presentato entro il 31.10.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;</li> <li>• con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.</li> </ul> <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
31.1.2024	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2024 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li> <li>• al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2024.</li> </ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.1.2024	Versamento importi residui del modello 730/2023	<p>I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2023, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;</li> <li>• applicando gli interessi dello 0,4% mensile.</li> </ul>
31.1.2024	Variazioni redditi dei terreni	<p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2023.</p> <p>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni colturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2023 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.1.2024	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel semestre luglio-dicembre 2023, nonché ai rimborsi effettuati nel semestre luglio-dicembre 2023 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze;</li> <li>• ai fini della precompilazione dei modelli 730/2024 e REDDITI PF 2024.</li> </ul> <p>Gli infermieri pediatrici iscritti all'Albo di cui al DM 17.1.97 n. 70, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono invece inviare i dati relativi alle spese sanitarie sostenute in tutto l'anno 2023.</p>
31.1.2024	Versamento contributo revisori legali	I soggetti che all'1.1.2024 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2024, pari a 35,00 euro.
31.1.2024	Comunicazione erogazioni liberali effettuate	<p>I soggetti che nell'anno 2023 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;</li> <li>• l'ammontare delle erogazioni effettuate;</li> <li>• i soggetti beneficiari.</li> </ul>
<i>segue</i>		
31.1.2024	Comunicazione erogazioni liberali ricevute	<p>I soggetti che nell'anno 2023 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare delle erogazioni ricevute;</li> <li>• le generalità complete del soggetto erogatore;</li> <li>• le "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.</li> </ul>
31.1.2024	Fatturazione imballaggi	I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno 2023 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.
31.1.2024	Dichiarazione imposta di bollo virtuale	<p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2023, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2023;</li> <li>• procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2024.</li> </ul> <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li> <li>• esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.1.2024	Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese	<p>I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• contenente il numero degli atti presentati nell’anno 2023 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica;</li> <li>• al fine di liquidare l’imposta di bollo dovuta a saldo per l’anno 2023 e in acconto per l’anno 2024.</li> </ul> <p>I soggetti autorizzati all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell’apposita dichiarazione, sopra indicata.</p>
31.1.2024	Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno 2024	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un’apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li> <li>• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per “suggellamento”.</li> </ul> <p>L’autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• compilando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate;</li> <li>• mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino;</li> <li>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC).</li> </ul> <p>La presentazione dell’autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il termine in esame ha effetto per l’intero anno 2024, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell’addebito in bolletta della prima rata del canone;</li> <li>• dall’1.2.2024 ed entro il 30.6.2024, ha effetto solo per il secondo semestre 2024.</li> </ul>
31.1.2024	Pagamento del canone RAI per l’anno 2024 non addebitato in bolletta	<p>Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2024, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;</li> <li>• oppure si tratti di utenti per i quali l’erogazione del-</li> </ul>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p data-bbox="756 185 1366 248">l'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.</p> <p data-bbox="676 275 1366 338">Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:</p> <ul data-bbox="708 342 1366 472" style="list-style-type: none"><li data-bbox="708 342 1366 405">• in due rate semestrali, scadenti il 31.1.2024 e il 31.7.2024;</li><li data-bbox="708 409 1366 472">• oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 31.1.2024, il 30.4.2024, il 31.7.2024 e il 31.10.2024.</li></ul>

